



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 3 alle Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto individuale (D CA/CI)

Valide dal 1° gennaio 2016

318.106.023 i D CA/CI

01.16

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2016

Il presente supplemento completa i N. 2306, 2314 e 2328.

Per la cifra chiave per il genere di contribuzione 7 (redditi non costitutivi per il calcolo delle rendite), le casse di compensazione devono imperativamente comunicare all'UCC un codice per casi speciali che fornisca informazioni sullo statuto professionale della persona. Per migliorare la codificazione e garantirne la correttezza, dal 1° gennaio 2016 per i contributi delle persone senza attività lucrativa che rientrano nella cifra chiave per il genere di contribuzione 7 si utilizza il codice per casi speciali 04 (per i redditi degli indipendenti si utilizza il codice per casi speciali 02 e per i redditi dei salariati il codice per casi speciali 03). Questo adeguamento del codice per casi speciali è fondamentale per poter analizzare i dati concernenti i conti individuali (CI) e studiare la fase di transizione dalla vita lavorativa al pensionamento.

L'anno durante il quale i redditi devono essere iscritti nel CI è stato disciplinato con l'introduzione, il 1° gennaio 2012, dell'articolo 30^{ter} capoversi 3 e 4 LAVS, che però non regola esplicitamente l'iscrizione nel CI di un reddito arretrato conseguito in un periodo **superiore a un anno**. Il presente supplemento completa dunque il N. 2328 definendo la procedura da seguire in tali casi.

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/16.

2306 Anche i redditi non costitutivi per il calcolo della rendita (v. 1/16 N. 2307) vanno registrati in un CI (cifra chiave per il genere di contribuzione 7), se necessario conformemente al N. 2202 o 2203. I redditi provenienti da attività lucrativa indipendente e realizzati da salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo vanno contraddistinti con il codice per casi speciali 02, quelli provenienti da attività lucrativa dipendente con il codice per casi speciali 03 e i redditi delle persone senza attività lucrativa con il codice per casi speciali 04. Quest'ultimo è utilizzato per tutte le iscrizioni effettuate dal 1° gennaio 2016.

2314. I codici per casi speciali menzionati qui di seguito sono

1 associati unicamente alle cifre chiave 0 e 7:

1/16–cittadini stranieri senza attività lucrativa e contributi minimi versati dal Cantone di domicilio (N. 2345)	= 01
– redditi provenienti da attività lucrativa indipendente e realizzati da salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo contributivo (N. 2306)	= 02
– redditi provenienti da attività lucrativa dipendente (N. 2306)	= 03
redditi delle persone senza attività lucrativa (N. 2306)	= 04

2328 Se, nell'anno in cui il salario gli viene versato, il lavoratore 1/16 non lavora più per lo stesso datore di lavoro, la cassa di compensazione deve annotare il reddito soggetto a contribuzione nel CI sotto l'anno in cui è stata esercitata la relativa attività lucrativa (anno dell'attività; art. 30ter cpv. 3 lett. a LAVS). Per principio, il versamento di un salario arretrato è iscritto nel CI sotto l'ultimo anno del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro non dimostri che il salario in questione concerne un altro anno. Se il datore di lavoro dimostra che il salario arretrato si riferisce a più anni determinabili, l'iscrizione nel CI deve essere effettuata in misura proporzionale sotto i singoli anni di attività.